



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

www.guardiacostiera.gov.it/Milazzo - telefono: 0909281110

ORDINANZA N.13/2016

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo :

- Visti gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;
- Vista la Legge nr.147/1989 recante la *"Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione"* e il relativo Regolamento di attuazione approvato il DPR nr.662/1994;
- Vista la Legge 8 luglio 2003 n°172 *"Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico"*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *"In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."*;
- Tenuto conto dell'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. nr. 455/1946 con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale nr.3/2001 recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge nr. 172/2003, della Legge Regionale nr.15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Visti il Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 recante il *"Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'art.6 della legge*

- 8/7/2003 n°172” ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale del 29.07.2008 n°146;
- Vista la circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2.5.2001 recante linee guida per la redazione dei testi normativi;
- Visto il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 (così come modificato dal Decreto Ministeriale 15.7.1974), rubricato “*Disciplina dello sci nautico*”;
- Viste le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* (di cui, da ultimo, la nr. 193/2015) nelle quali si dispone, tra l’altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di Polizia Marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla *costa*, con particolare riferimento alla *distanza dalla costa*, oltre il limite della acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;
- Viste le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando Generale per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio prot.nr.62711 in data 28.5.2015) nelle quali si evidenzia, tra l’altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- Vista la Circolare del Comando Generale prot.nr.82/22468 del 3.4.2002 con cui è stata trasmesso una Ordinanza *standard* di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- Viste le Circolari del Comando Generale prot.nr.09.01/30387 del 28.06.2005 e prot. nr.02.01.04/31678 del 30.03.2006 recante linee di indirizzo per l’impiego delle moto d’acqua ai fini dell’assistenza ai bagnanti “*quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.*”;
- Vista la Circolare del Comando Generale prot.nr.02.01.04/34660 del 7.4.2006 recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;
- Vista la Circolare del Comando Generale prot.nr.02.02/36855 del 13.4.2006 inerente l’utilizzo di salvagenti tipo “*flotter*” e “*a ferro di cavallo con maniglie bodyguard*”;
- Vista la Circolare del Comando Generale prot.nr.02.01/13413 del 8.2.2007 nella quale si evidenzia, tra l’altro, l’opportunità della “*istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell’ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l’ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore*”;
- Vista la Circolare del Comando Generale prot.nr. 40802 del 13.05.2013 inerente “*l’opportunità di introdurre l’obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per la attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile*”;
- Vista la Circolare del Comando Generale prot.nr. 91792 del 24.10.2013 inerente l’opportunità di un azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare “*...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...*”;

- Vista la circolare del Comando Generale prot.nr.02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. nr.13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- Vista la circolare del Ministero della Salute prot. nr.18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..."* prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"Saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- Vista la Legge nr.17/1998 della Regione Siciliana recante la *"Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane"*;;
- Visto il Decreto Dirigenziale n°476 del 01/06/2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari e il D.D.G. nr.707/2010 che ne estende l'applicazione indistintamente a tutti il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;
- Visto il Decreto Dirigenziale del 2 marzo 2016 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana *"Stagione Balneare 2016"* recante gli specchi acquei interdetti alla balneazione e i limiti temporali del Decreto (1 aprile – 31 ottobre);
- Vista l'ordinanza n° 19/2010 del 21.05.2010 che interdice alcuni tratti di mare a causa di fenomeni franosi che interessano la penisola di Capo Milazzo;
- Vista: l'ordinanza n° 71/2011 del 23.08.2011 che interdice alcuni tratti di mare a causa di fenomeni franosi in località C° Calavà del comune di Gioiosa Marea;
- Vista: l'ordinanza n° 27/2002 del 22.05.2002 che *disciplina le norme di comportamento all'interno della riserva orientata regionale dei "Laghetti di Marinello"*;
- Vista la propria Ordinanza nr. 29/2012 del 26.06.2012 disciplinante l'attività di noleggior/diving e locazione natanti da diporto;
- Vista la propria Ordinanza nr. 30/2012 del 26/06/2012 avente ad oggetto i limiti di navigazione dalla costa per unità a motore;
- Vista la propria Ordinanza nr. 31/2012 del 26/06/2012 disciplinante l'utilizzo degli acquascooter, delle tavole da vela, dei natanti a traino e altri mezzi simili;
- Vista la propria Ordinanza nr. 59/2012 del 28/09/2012 che modifica ed integra le precedenti ordinanze sopracitate;
- Visto la sentenza Cass. 15/02/2011, nr.3713, *"Pertanto, la norma dell'art.1164 CN, che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche."*;
- Ravvisata la necessità di aggiornare e sostituire la propria Ordinanza n° 32/12 del 27/06/2012 e di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei

bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

O R D I N A

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Per attività marittime (Strutture attrezzate) si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima o privata dove il concessionario/titolare della struttura balneare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

3. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal comune come "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

4. Salvo diversa e specifica indicazione la presente Ordinanza si applica durante la *stagione balneare* così come definita dalla Regione Siciliana¹ e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

- Zona di mare antistante il litorale compreso fra i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.d.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea, e Piraino, compresi tra la foce del torrente Gallo (Villafranca Tirrena) e quella del torrente S'Angelo di Brolo;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

¹ Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 citato in premessa, come modificato dal D.D.G. del 2.3.2016 (Stagione Balneare 2016) dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana : dal 1 aprile – 31 ottobre.

PT.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

PT.2. COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

PT.3. CONCESSIONARIO/TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE

Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture attrezzate destinate alla balneazione, anche con ingresso gratuito (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici o sociali), insistenti sul demanio marittimo o in area privata ubicata sulla costa;

PT.4. COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono escluse dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

PT.5. DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

PT.6. FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area dove ricade la struttura balneare.

PT.7. PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili, disciplinati con apposita ordinanza n°31/2012 del 27.06.2012.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

SEZIONE 1 – LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

Articolo 3 – Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla *costa* e di 100 metri dalle *coste a picco* così come definite all'articolo 2, pt.4, negli orari **dalle ore 09:00 alle ore 19:00**, definiti dal competente Servizio Regionale², è destinata esclusivamente alla balneazione.

Articolo 4 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i concessionari/titolari delle strutture balneari ed i comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- a) La zona di mare riservata ai *bagnanti* (articolo 3) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di *costa* a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del *fronte mare* (comunque in numero non inferiore a 2). Se il *fronte mare* è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming - Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*".

I concessionari/titolari delle strutture balneari hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla *costa*, vi sia una elevata altezza dei fondali, previa comunicazione all'Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 200 metri dalla *costa*. Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 5;

- b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla *costa* dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla *costa*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres) - Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre)*."

² Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente citato in premessa, come modificato dal D.D.G. del 2.3.2016 (Stagione Balneare 2016) dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, che prevede, come orario, quello compreso fra le ore 09.00 e le ore 19.00.

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura "ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers - ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés”;

c) I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 14.

Articolo 5 – Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati, durante l'orario destinato alla balneazione (**dalle 09:00 alle 19:00**), il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla *costa* e a 100 metri dalle *coste a picco*. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:

- a) Per le unità militari e delle forze di polizia, per le unità di soccorso e per i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n.470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- b) Per i *piccoli natanti senza propulsione meccanica* (vedasi definizione all'articolo 2, pt.7);
- c) Per tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 14).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai *bagnanti* presenti. Le unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 400 metri di *distanza dalla costa*.

5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle norme ed alle Ordinanze vigenti in materia (di cui si allega stralcio).

Articolo 6 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed entro i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 7 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:

- a) all'interno dei porti e fino a 200 metri dalle imboccature e delle strutture portuali misurati dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed in zone interessate al normale transito di navi ed imbarcazioni, ad eccezione del Porto di Milazzo ove tale limite è elevato a metri 300;
- b) fuori dai Porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o galleggianti, (se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura), e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri;
- c) nelle rade/zone di ancoraggio;
- d) a meno di 200 metri dalle navi militari e mercantili (commerciali) alla fonda di questo Circondario Marittimo;
- e) nel tratto di mare e di costa avente raggio metri 700 dai pontili della Raffineria di Milazzo;
- f) entro un raggio di metri 200 dalle piattaforme di aspirazione acqua di mare della Società elettrica EDIPOWER di San Filippo del Mela (ME). I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell'inizio del divieto;
- g) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
- h) a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);
- i) in corrispondenza delle foci dei Fiumi e dei Torrenti fino a 100 metri dalla costa;
- j) in tutte le altre zone di mare che risultano interdette alle balneazione in forza di Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima;
- k) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;

- l) Nelle zone di mare interdette alla navigazione in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, dalle competenti Autorità Comunale. A tal fine, **i Sigg. Sindaci dei citati Comuni rivieraschi sono pregati di apporre idonei cartelli monitori.**

2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, utilizzano i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossano una calottina rossa.

3. Per l'intero anno solare e fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:

- a) A meno di 10 metri dal ciglio;
- b) A meno di 10 metri dal piede, alla base, e comunque in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 8 - Servizio di salvamento - generalità

1. I *concessionari/titolari delle strutture balneari* e i comuni nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

2. Il consorzio fra diversi stabilimenti balneari per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.

3. Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i *concessionari/titolari delle strutture balneari* e i Comuni (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) sottoscrivono una dichiarazione come da allegato 1. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti intercorse dopo la presentazione.

5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il *titolare della struttura balneare* è responsabile di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono. In caso di intervento che, in ragione dell'entità, comporti la redazione del rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto. Le modalità per l'erogazione di tale servizio sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

7. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.2, co.1, pt.1).

8. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti* fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione³.

2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno dello stabilimento balneare con personale distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia secondo le modalità dettate dal Decreto del Dirigente competente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana⁴. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *concessionari* curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.

3. Gli assistenti *bagnanti* di cui al comma 1, non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza come indicato all'art. 12 co.1 lett. A). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*. Ove non risulti assicurato tale servizio, il pubblico ufficiale accertatore procederà a contestare la violazione ai sensi di legge e a diffidare il concessionario/titolare della struttura balneare all'immediata sospensione dell'attività balneare sino al ripristino del servizio di salvataggio, redigendo apposito verbale di diffida. Si dovrà procedere altresì ad apporre dei cartelli ben visibili all'utenza con la seguente dicitura "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE SOSPESA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

Articolo 10 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti *bagnanti* sono realizzate, a cura dei *concessionari/titolari delle strutture balneari*, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e

³ Ad esempio:

- da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti;
- da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti.

⁴ In solido con il *concessionario* ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge nr.689/1981.

collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza,

2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti *bagnanti*, su disposizione del *concessionario* della struttura balneare o dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:

- a) bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;
- b) bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
- c) bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.

1. Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 4, co.1, lett. a)/b) e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2 con le diciture elencate di seguito:

- bandiera bianca: tempo buono e regolare attivazione della postazione - *white flag: good weather conditions, lifeguard on duty - Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée.*”;
- bandiera rossa: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - *red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar – Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*”;
- bandiera gialla: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*”. **Anche durante l'esposizione della bandiera rossa l'assistente ai bagnanti dovrà stazionare sull'apposita piattaforma di assistenza ai bagnanti.**

2. Ogni postazione di *assistente bagnanti* è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

- a) 1 binocolo;
- b) 1 maschera e snorkel;
- c) 1 paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
- d) 1 megafono funzionante;

- e) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- f) casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio o simili, di colore rosso e recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio". L'unità in nessun caso è destinata ad altri usi.

2. Il mezzo è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.

3. Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:

- a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- b) un mezzo marinaio/gaffa;
- c) un'ancora.

4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del concessionario utilizzare una moto d'acqua, ad integrazione del pattino, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo, il personale impiegato e le dotazioni.

Articolo 12 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. *L'assistente bagnanti*, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza n°13589 datata 12.06.2006 della Suprema Corte di Cassazione)

2. *L'assistente bagnanti*, fatti salvi gli obblighi in capo ai *concessionari/titolari delle strutture balneari*, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni⁵:

⁵ In solido con il *titolare della struttura balneare* o con il Comune per il servizio erogato sulle spiagge libere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge nr.689/1981.

- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 9, co.3;
- b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
- c) indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "salvamento" o simili con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;
- d) posiziona le dotazioni di cui all'articolo 10 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
- e) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10.

Articolo 13 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni stabilimento balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotato di:

- a) salvagente anulare di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del *fronte mare* in concessione, sulla battigia. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di cima di salvataggio tipo galleggiante su rullo munita di cinture o bretelle.
- b) idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente;
- c) apposito locale adibito al pronto soccorso presso cui è disponibile:
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
 - 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro ciascuna;
 - riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
 - Saturimetro arterioso;
 - 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
 - 1 apribocca a vite o sistema similare;
 - 1 pinza tiralingua;
 - 1 barella;
 - Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.

2. È facoltà dei *concessionari/titolari delle strutture balneari* assicurare la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni dello stabilimento balneare. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.


Articolo 14 - Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio sono aree, posizionate perpendicolarmente alla *costa*, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.

2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*);
- b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di *distanza dalla costa* e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
- c) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
- d) Segnalazione sulla banchina con cartello idoneo riportante la dicitura "*corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area*" - *reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite*".

3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf*, hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della *costa* e non inferiore a 100mt alla distanza di 100mt dalla *costa*, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla *costa*.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi

4. E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

5. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:

- a) *Concessionari/titolari delle strutture balneari*, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- b) Titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge e/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Ordinanza sul noleggio (di cui si allega stralcio).

Articolo 15 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere (*costa*, art.2, pt.2), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).

2. I Comuni, se non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone i mare di cui all'articolo 4, co.1, lett. a)-b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- *balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – Swimming not safe. No lifeguard - Baignade dangereuse pour le manque de service de secours appropriée;*
- *limite acque interdette alla navigazione non segnalato – Safe water boundary not marked - Limite les eaux interdits à la navigation non signalée;*
- *limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – Safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - Limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée;*

I Comuni verificano l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione.

3. I comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori.

4. I comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 7 (pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – *Altri divieti*

Articolo 16 - *Disposizioni particolari per la pesca*

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti negli orari definiti dalla Regione Siciliana⁶ per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. nr.1639/68.

2. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite Ordinanze.

3. E' vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).

4. Per l'intero anno solare la pesca è vietata nelle zone dove vige il divieto di balneazione a norma dell'articolo 7 ad esclusione dei punti i) ed l) .

Articolo 17 – *Altri divieti vigenti durante la stagione balneare*

1. Nel corso della *stagione balneare* è inoltre vietato:

- a) Decollare/atterrare sulla *costa* e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;
- b) Sorvolare le spiagge e la zona riservata fino a 1000 metri dalla *costa* con qualunque tipo di aeromobile a quota inferiore a 300 piedi (1000 metri).

SEZIONE 2 – *Divulgazione e norme procedurali*

Articolo 18 - *Entrata in vigore*

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n.32/2012 citata in premessa. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

⁶ Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, come modificato dal D.D.G. del 2.3.2016 (Stagione Balneare 2016) dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana: dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 09.00 e le ore 19.00.

Articolo 19 - Obbligo di affissione

1. La presente Ordinanza è esposta dai concessionari all'ingresso delle strutture turistico-balneari, delle strutture destinate alla nautica da diporto e, a discrezione, all'interno dei negozi di articoli di pesca e nautico-sportivi siti nei Comuni del Circondario Marittimo, a cura dei responsabili.

Articolo 20 - Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il concessionario, fatte salve le sanzioni previste, viene diffidato a:

- a) adottare tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con ogni immediatezza;
- b) issare la bandiera rossa sulla postazione del bagnino sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

2. I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs n°171 del 18/07/2005), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabili, ai sensi del D.lgs. 04/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca.

MILAZZO, 16.05.2016

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio ROTTINO

ALLEGATO 1 – scheda informativa servizio di salvamento

Allegato 1 all'Ordinanza di Sicurezza balneare - scheda informativa servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____,

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>(barrare la casella corretta)</i>	<input type="checkbox"/> titolare della Concessione Demaniale (Licenza) nr. ____/____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel comune di _____ in via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art.2, pt.6, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare); <input type="checkbox"/> funzionario del comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza;
--	--

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare 201__, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B

DATI ASSISTENTI BAGNANTI

Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).

1. nome: _____, nato a _____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
 fisso saltuario *(barrare la casella)*;
2. nome: _____, nato a _____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario *(barrare la casella)*;

Allegato 1 all'Ordinanza di Sicurezza balneare - scheda informativa servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

3. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato a _____
_____ il _____
cell. _____, brevetto rilasciato da _____
nr. _____ con scadenza in data _____, tipo di impiego
fisso saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione, data

_____, _____

In Fede
